



Berna, 23 maggio 2019

## Approvazione dei piani

*nella procedura ordinaria di approvazione dei piani nel settore dell'asilo  
secondo gli articoli 6 –29 OAPA*

Domanda: Domanda del 22 ottobre 2018

Richiedente: Segreteria di Stato della migrazione SEM, settore Centri federali,  
3003 Berna

Oggetto: **Comune di Chiasso (TI), via Motta 1b**  
**Ampliamento temporaneo delle capacità dell'alloggio di via  
Motta 1b / montaggio di un container**

in applicazione:

- dell'ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA; RS 142.316);
- della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31);
- della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021);
- della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

## I. Fatti

1. Con scritto del 1 giugno 2018 la Segreteria di Stato della migrazione SEM, settore Centri federali, ha sottoposto all'autorità d'approvazione la domanda di esame preliminare dell'aumento provvisorio della capacità dell'edificio sito in Via Motta 1b a Chiasso.
2. Il 20 giugno 2018 l'autorità d'approvazione ha trasmesso alla SEM la decisione concernente l'esame preliminare in cui stabiliva che il progetto sottostà alla procedura ordinaria di approvazione dei piani e non è rilevante in materia di piano settoriale.
3. Il 22 ottobre 2018, la SEM ha presentato al DFGP la domanda per avviare una procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo. Il piano è motivato e descritto come segue:

D'intesa con il Cantone Ticino, la Confederazione ha deciso che il Centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale con 350 posti letto e 105 postazioni di lavoro sarà costruito su un terreno di proprietà delle Ferrovie federali svizzere (FFS) sulla parte occidentale della parcella 700 nel comune di Balerna e la parte nordorientale della parcella 2117 del comune di Novazzano (di seguito designata "zona Pasture"). Quale alloggio per i richiedenti l'asilo, è prevista la costruzione di un nuovo edificio che sarà disponibile al più tardi entro giugno 2023. Poiché l'infrastruttura definitiva non sarà operativa per la prevista introduzione delle procedure d'asilo velocizzate a primavera 2019, i relativi posti letto e posti di lavoro devono essere messi a disposizione nel quadro di una soluzione transitoria.

Nella fase transitoria, la SEM continuerà a gestire il suo attuale alloggio a Chiasso in via Motta 1b, il quale mette a disposizione 134 posti letto, in abbinamento all'alloggio provvisorio situato nell'edificio FFS in zona Pasture, con una capacità di 220 posti.

Qualora la situazione lo richiedesse, per il periodo compreso tra la fine dei lavori di risanamento dell'edificio di via Motta 1b attualmente in corso e l'entrata in funzione dell'alloggio provvisorio in zona Pasture, il centro di via Motta 1b dovrebbe poter ospitare un massimo di 200 persone, al fine di completare il numero di posti letto a disposizione della SEM nel Cantone Ticino. La fine dei lavori di risanamento dell'edificio di via Motta 1b è prevista per il mese di aprile 2019, mentre l'entrata in funzione del centro provvisorio in zona Pasture per il terzo trimestre 2019.

Dal punto di vista edilizio è prevista l'installazione di un container sanitario negli spazi esterni del centro, all'interno della recinzione dell'alloggio di via Motta 1b. Tale container sarà collegato all'edificio principale tramite un tunnel coperto.

Dal punto di vista organizzativo sono previste diverse misure di accompagnamento che verranno applicate qualora dovesse essere necessario superare la capacità di 134 posti del centro e che potranno essere applicate tempestivamente secondo necessità.

4. L'autorità di approvazione ha condotto la procedura di consultazione con il Comune di Chiasso, il Canton Ticino e le autorità federali interessate (UFAM, SECO) e ha ordinato il deposito pubblico dei piani (13 novembre – 13 dicembre 2018). Il deposito pubblico è stato annunciato secondo la prassi in uso in loco.
5. Durante il deposito pubblico non sono state presentate opposizioni presso il comune di Chiasso. Quest'ultimo, con scritto del 5 dicembre 2018, ha formato opposizione contro il presente progetto presso la Cancelleria dello Stato del Canton Ticino.

6. Dopo aver svolto una consultazione degli uffici, il 18 gennaio 2019 il Canton Ticino ha trasmesso all'autorità d'approvazione l'opposizione del comune di Chiasso unitamente al suo parere negativo. Il parere negativo è in particolare motivato dal fatto che il non rispetto dei volumi minimi prescritti per i dormitori viola il *Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato*.
7. Con scritto del 21 gennaio 2019, l'autorità di approvazione ha invitato la SEM, l'UFAM e la SECO a prendere posizione sul progetto e in particolare sull'opposizione del comune di Chiasso e sul parere del Canton Ticino.
8. L'UFAM ha presentato il proprio parere all'autorità d'approvazione il 6 febbraio 2019.
9. La SEM, con scritto del 20 febbraio 2019 all'attenzione dell'autorità d'approvazione, ha espresso un parere esaustivo sull'opposizione del comune di Chiasso.
10. La SECO ha dichiarato con E-Mail del 22 marzo 2019 che il progetto in questione non è rilevante sotto il profilo della protezione dei lavoratori e quindi non formula osservazioni particolari.
11. Il parere della SEM è stato trasmesso per conoscenza al comune di Chiasso il 28 marzo 2019.
12. Con scritto del 3 aprile 2019 il comune di Chiasso è stato pregato di completare la sua opposizione riguardo alle disposizioni sulle distanze dai confini.
13. Con scritto del 15 aprile 2019, il comune di Chiasso ha spiegato in base a quali disposizioni ha concluso che la distanza dai confini è superata.

## **II. Considerandi**

### **A. ESAME FORMALE**

#### **1. Competenza materiale**

14. Il presente progetto prevede l'aumento temporaneo della capacità di un centro d'asilo federale dagli attuali 134 a 200 letti. Si tratta di una trasformazione di edifici e infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo. Di conseguenza si applica la procedura di approvazione dei piani per la cui esecuzione è competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 95a cpv. 1 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31]).

#### **2. Procedura applicabile**

15. Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 5 OAPA, l'autorità d'approvazione ha constatato che il progetto:
  - a) sottostà alla procedura ordinaria di approvazione dei piani nel settore dell'asilo.
  - b) non è rilevante in materia di piano settoriale.

### **B. ESAME MATERIALE**

#### **1. Parere/opposizione del comune di Chiasso del 5 dicembre 2018**

16. Il comune di Chiasso, nella sua opposizione del 5 dicembre 2018, ha preso la seguente posizione sul progetto:

## PREMESSA

17. A partire dal 1° marzo 2019, la regione Ticino e Svizzera centrale deve essere in grado di espletare la propria quota delle domande d'asilo presentate in Svizzera (13,9 %), in conformità con le nuove disposizioni legali. Stando alla pianificazione attuale, i 220 posti letto provvisori in zona Pasture non saranno tuttavia operativi prima del terzo trimestre 2019. Dal 1° marzo 2019 fino all'apertura del centro provvisorio in zona Pasture, la segreteria di Stato della migrazione (SEM) continuerà a gestire l'attuale alloggio in via Motta 1b a Chiasso, al quale saranno affiancati gli alloggi situati nei rifugi della Protezione civile di Stabio e Biasca, quest'ultimi con capacità complessiva di 100 posti.

Per poter svolgere in qualsiasi momento il suo mandato e trattare le domande d'asilo in conformità con la nuova legge sull'asilo la SEM - grazie a misure edilizie e organizzative adeguate - intende rendere possibile, in caso di bisogno, un aumento dell'occupazione massima dello stabile in via Motta 1b dagli attuali 134 ad un massimo di 200 posti letto, per il periodo compreso tra l'introduzione della nuova legge sull'asilo e l'apertura dell'alloggio provvisorio in zona Pasture.

Dal punto di vista edilizio è prevista l'installazione di un container sanitario negli spazi esterni del centro, all'interno della recinzione dell'alloggio di via Motta 1b. Tale container sarà collegato all'edificio principale tramite un tunnel coperto. Onde garantire l'estensione della capienza da 134 a 200 persone, sono previste inoltre, non meglio precisate, misure di accompagnamento a livello organizzativo.

Ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza federale concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA, RS 142.316), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, il progetto in disanima è stato messo in consultazione pubblica presso il Comune il 13 novembre 2018. La procedura d'esposizione dei piani terminerà il 13 dicembre 2018.

In base agli art. 11 e 12 OAPA i Comuni, nel termine di pubblicazione della domanda, sono legittimati ad interporre ricorso contro le domande di approvazione dei piani.

La presente opposizione, tempestiva, è pertanto ammissibile.

## NEL MERITO

18. La regione del Basso Mendrisiotto, e Chiasso in particolare, dà da decenni il suo contributo alla gestione dei richiedenti.

Sono innumerevoli i progetti riguardanti i richiedenti l'asilo, in cui Chiasso ha collaborato e collabora in maniera attiva e propositiva con le istanze preposte della Confederazione e dei Cantoni: facciamo in particolare riferimento al Centro federale d'asilo (CFA) con funzione procedurale, che sorgerà in zona "Pasture" a cavallo tra i Comuni di Balerna e Novazzano entro il 2023, alla soluzione transitoria che dovrebbe entrare in funzione nell'autunno del 2019, volta ad adeguare l'esistente edificio di proprietà delle FFS sempre in zona Pasture, per alloggiarvi 220 persone in attesa del CFA definitivo, alla realizzazione del Punto di affluenza (PAF) per richiedenti l'asilo presso gli stabili contigui al fabbricato viaggiatori FFS sempre a Chiasso.

Va quindi riconosciuto al Comune di Chiasso senso di responsabilità nei confronti di una tematica, su cui tanti, diremmo troppi Comuni, hanno manifestato scarsa collaborazione e anche atteggiamenti d'ostracismo. Chiasso ha sempre risposto presente nei confronti della Confederazione, contribuendo a togliere diverse castagne dal fuoco in un settore particolarmente sensibile agli occhi dell'opinione pubblica.

Purtroppo negli ultimi tempi gli appelli rivolti alla SEM, sia dal Cantone, sia dai Comuni del Basso Mendrisiotto intesi a voler prevedere, in questa fase transitoria, in altre regioni gli alloggi per richiedenti l'asilo mancanti, sono rimasti lettera morta.

19. Il progetto in disamina rappresenta la soluzione transitoria di una soluzione transitoria. Si ritiene che si tratti inoltre di uno sperpero di denaro pubblico, poiché la struttura rinnovata, in base a quanto dichiarato nella scheda di progetto dovrebbe entrare in funzione nell'aprile del 2019 per terminare la sua funzione dopo pochi mesi, una volta ultimato, nel terzo trimestre 2019, il centro provvisorio Pasture.

Sulla data di entrata in funzione del centro ampliato di via Motta si nutrono parecchi e fondati dubbi, se consideriamo che il Cantone ha tre mesi di tempo dall'avvio della procedura di consultazione per pronunciarsi sul parere del Comune, nonché sulle eventuali opposizioni, a cui occorre aggiungere un ulteriore mese concesso ai servizi specializzati della Confederazione per pronunciarsi sui vari pareri e sulle eventuali opposizioni. Il DFGP a sua volta ha tre mesi di tempo dalla fine della procedura di eliminazione delle divergenze per emanare la propria decisione.

Quanto duri la procedura di eliminazione delle divergenze non è dato di sapere, ma appare matematico che la decisione sull'approvazione del presente progetto non possa essere resa prima dell'autunno 2019, momento in cui dovrebbe entrare in vigore la struttura provvisoria di Pasture. Abbiamo tralasciato di menzionare la possibilità di adire il Tribunale amministrativo federale in seconda istanza, ciò che dilaterrebbe ancor più nel tempo la crescita in giudicato della decisione d'approvazione dei piani.

Accanto a queste considerazioni d'ordine procedurale, è facile prevedere di questi tempi, che gli ingressi su territorio elvetico saranno tali da rendere inutile un potenziamento della struttura di via Motta a Chiasso. Gli sbarchi sulle coste italiane sono in costante diminuzione ed un'inversione di rotta a breve termine appare più che improbabile.

Il presente progetto contravviene pertanto ad un principio cardine del diritto amministrativo legato ad un impiego parsimonioso delle risorse; se concretizzato, la struttura risulterà inutile, come lo è d'altronde il PAF presso la Stazione FFS di Chiasso, rimasto inultimato.

20. D'altro canto la documentazione presentata è lacunosa.

Vi sono allegati unicamente piani relativi al nuovo manufatto che ospiterà i servizi sanitari. Non vi si trova alcun piano relativo alla sistemazione dei nuovi posti letto che andranno giocoforza ricavati all'interno dell'attuale struttura di via Motta 1b.

21. Il progetto presentato, per ammissione stessa dell'istante viola le disposizioni contenute nell'art. 10 lett. a) del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato, che recita: «Art. 10 Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l'art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d'abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:

a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell'uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m<sup>2</sup> 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m<sup>2</sup> 12 per adulti e 8 per i ragazzi;»

22. Per giustificare la concessione della deroga, la SEM cita, come nella procedura d'approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto can-

tonale. Inoltre, secondo l'art. 2 dell'Ordinanza concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (GAPA), «Il diritto cantonale va considerato, purché non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo». Trattandosi di una soluzione di durata contenuta e limitandosi la non conformità del progetto ad un'unica disposizione della regolamentazione cantonale, la SEM conclude affermando come la stessa sia giustificabile e sostenibile, nonché rispetti il principio di proporzionalità.

Orbene, sulla durata di tale soluzione chiediamo che la SEM faccia ordine e chiarezza:

- Nella relazione tecnica si parla di alcuni mesi da aprile 2019 al terzo trimestre 2019.
- Leggendo la corrispondenza via e-mail allegata al dossier, intercorsa con la Sezione per la protezione dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, si legge che «la Confederazione ha l'esigenza di posare un container provvisorio per una durata di circa 5 anni».

23. Visto e considerato come la SEM tende a richiedere protrazioni su protrazioni rispetto a delle soluzioni d'emergenza (ci riferiamo ad esempio al caso del PAF), chiediamo che su questo punto si faccia chiarezza, anche perché fatichiamo a credere che s'investano somme considerevoli di denaro per garantire l'esercizio di una struttura per pochi mesi.

E, tuttavia, pur ammettendo che la struttura rimanga in funzione per un periodo limitato, la violazione di norme a garanzia della salubrità, ergonomia, igiene ed anche sicurezza degli spazi non può essere tutelata.

24. Domandiamo inoltre, in base alla capacità ricettiva di 200 persone, di conoscere a quanto ammontano i m<sup>3</sup> a disposizione di ogni ospite.

25. Nella relazione tecnica leggiamo che per supplire alla mancanza di spazi comunitari si prevede di fare capo a spazi in via Motta 7-9 presso la Stazione FFS, che attualmente ospitano il PAF. È una soluzione che la scrivente Municipalità non può che qualificare di inaccettabile. Gli spazi indicati sono posti al di fuori del perimetro della struttura di via Motta 1b. Per raggiungerli occorre transitare attraverso il fabbricato viaggiatori FFS, e attraversare una zona che sarà teatro per i prossimi 3 anni del grosso cantiere relativo al nuovo terminale dei bus. Le problematiche gestionali sono enormi e i riverberi sulla sicurezza, nella denegata ipotesi che l'autorità federale avalli il presente progetto, ricadranno, more solito, anche sul Comune, il quale declina già sin d'ora qualsiasi responsabilità e si riserva di richiedere il risarcimento per danni e prestazioni connesse con il progetto in discussione.

Medesimo discorso vale per il refettorio che risulta di una capacità insufficiente per ospitare 200 persone; si prevede al proposito una distribuzione scaglionata dei pasti.

26. Il nuovo container non rispetta le distanze da confine stabilite in 6 m in base all'art. 50 Norme d'Attuazione Piano Regolatore, parte prima.

### CONCLUSIONI

27. Il progetto in disanima è lacunoso, inutile, irrealistico dal punto di vista della tempistica esecutiva, viola in maniera crassa le disposizioni sull'abitabilità degli stabili ad uso collettivo ed è pure problematico dal punto di vista della sicurezza pubblica, prevedendo la dislocazione in altra sede di spazi collettivi.

## PQM

Sulla scorta delle motivazioni e dei fatti testé esposti, si chiede che

28. l'approvazione del progetto relativo ad un aumento temporaneo della capacità dell'alloggio per richiedenti l'asilo di via Motta 1b a Chiasso da 134 a 200 posti letto, sia negata.

ed in via subordinata

29. il container sanitario per docce e lavandini sia immediatamente demolito e la capacità del centro di via Motta venga immediatamente commisurata a 134 unità, una volta entrato in funzione il centro provvisorio di Pasture.

### **2. Parere del Canton Ticino del 18 gennaio 2019**

30. Facendo riferimento alla perizia dell'Ufficio della sanità, il Canton Ticino motiva il suo parere negativo del 18 gennaio 2019 nel seguente modo:
31. La domanda in esame non è conforme al Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (Risa), in particolare è in contrasto con l'art. 10 e più precisamente:
- La volumetria minima necessaria per ogni posto letto (dormitori) deve essere di 12 mc per persona adulta e 8 mc per i ragazzi;
  - La volumetria minima necessaria per gli spazi comuni deve essere di 5 mc per persona.

Con l'aumento della capacità ricettiva a 200 persone presso il centro d'asilo, i parametri sopracitati non vengono ossequiati così come già indicato nella nostra comunicazione di posta elettronica del 23 aprile 2018 (v. allegato). Nemmeno può essere condivisa la tesi secondo la quale l'accoglimento di un maggior numero di persone nella struttura è limitato a 3 anni.

32. Inoltre, il Canton Ticino ha riassunto le condizioni poste al progetto dalla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e ha per il rimanente fatto notare che gli ulteriori servizi cantonali consultati (l'Ufficio della natura e del paesaggio, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, l'Ufficio dei beni culturali, la Sezione della mobilità, il Laboratorio cantonale e il Dipartimento delle istituzioni) non hanno espresso alcuna particolare riserva nei confronti del progetto e avrebbero reso un parere positivo.

### **3. Parere dell'Ufficio federale dell'ambiente del 6 febbraio 2019:**

33. L'Ufficio federale dell'ambiente, nel suo parere del 6 febbraio 2019, osserva che, basandosi sull'incarto di progetto e sul preavviso cantonale del 18 gennaio 2019, è in grado di confermare che dal punto di vista ambientale il progetto non pone problemi maggiori.

### **4. Parere della SEM del 20 febbraio 2019**

34. La SEM, nel suo parere del 20 febbraio 2019, si esprime sull'opposizione del comune di Chiasso del 5 dicembre 2018 e sul parere del Canton Ticino del 18 gennaio 2019 nel seguente modo:

#### **Ufficio di sanità**

35. L'Ufficio di sanità conferma, come già indicato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nella domanda di approvazione dei piani, che il progetto non è conforme all'articolo 10 del Regolamento del 14 ottobre 1958 sull'igiene del suolo e dell'abitato

(Risa). Detto articolo prescrive infatti una cubatura di 12 m<sup>3</sup> per adulti e 8 m<sup>3</sup> per i ragazzi nei dormitori e le camere da letto, e di 5 m<sup>3</sup> per persona negli spazi comuni.

36. A questo proposito facciamo presente che la SEM, su indicazione dell'Ufficio di sanità, prenderà misure importanti installando 50 lavabi e 9 docce supplementari e mettendo a disposizione spazi comuni per gli ospiti del centro in una soluzione esterna, sita nelle vicinanze, ossia in via Motta 7.
37. Per ragioni di spazio e di costi d'investimento, la cubatura disponibile nei dormitori non potrà essere aumentata e, in caso di piena occupazione del centro, corrisponderà ai valori seguenti:

via Motta 1b	Occupazione 134 posti	Occupazione 200 posti
m <sup>3</sup> per persona nei dormitori	9.81	6.57

38. La cubatura disponibile negli spazi comuni come il refettorio, non sarà modificata neppure in caso di un ampliamento delle capacità del centro, poiché questi locali non saranno utilizzati contemporaneamente dagli ospiti in quanto i pasti saranno distribuiti in modo scaglionato. Inoltre, come già accennato, spazi supplementari per le attività diurne saranno messi a disposizione in una soluzione esterna al centro.
39. A fini comparativi, riportiamo di seguito la cubatura dei dormitori dei centri di registrazione e procedura (CRP) gestiti da anni dalla Confederazione:

<b>Centri di registrazione e procedura</b>	<b>m<sup>3</sup> per persona (dormitori)</b>
Vallorbe	7.67
Basilea	8.23
Kreuzlingen	6.08
Altstätten	7.28
Chiasso (capacità: 134)	9.81
<b>Chiasso (capacità: 200)</b>	<b>6.57</b>

Fonte: parametri stato attuale dei CRP, 12.06.2017 (allegato 1)

40. A questo proposito, la normativa cantonale ticinese è particolarmente restrittiva rispetto a quella nazionale. Va inoltre osservato che, mentre gli altri centri costituiscono strutture permanenti, quello di Chiasso rappresenta una soluzione transitoria di durata inferiore a un anno.

### **Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo**

41. Protezione dell'aria  
I requisiti indicati valgono per tutti i cantieri e saranno rispettati.
42. Prevenzione del rumore  
Pompa di calore: i requisiti indicati valgono per tutti i progetti che prevedono un impianto di questo tipo e saranno rispettati.  
Isolamento acustico: le misure indicate sono standard e saranno rispettate.  
Rumore di cantiere: le misure indicate valgono per tutti i cantieri e saranno rispettate.
43. Risparmio energetico  
Queste informazioni sono sempre richieste prima dell'inizio dei lavori e saranno fornite per tempo prima dell'esecuzione dei lavori.
44. Protezione dell'acqua  
Le misure indicate valgono per tutti i cantieri e saranno rispettate.



45. Gestione dei rischi ambientali  
Le misure indicate valgono per tutti i cantieri e saranno rispettate.
46. Gestione dei rifiuti  
Le misure indicate valgono per tutti i cantieri e saranno rispettate.

### **Misure d'accompagnamento di carattere organizzativo**

47. Ricordiamo che le misure organizzative previste in caso di potenziamento della capacità dell'alloggio di via Motta 1b a Chiasso sono chiaramente indicate nel descrittivo del progetto (lett. b), capitolo 4:
- organizzazione di attività diurne per i richiedenti l'asilo negli spazi che la SEM ha preso in affitto dal 2016 in via Motta 7;
  - aumento del personale incaricato dell'assistenza ai richiedenti l'asilo in funzione delle necessità e in base ai contratti tra la SEM e il fornitore di tale servizio;
  - aumento del personale di sicurezza all'interno del centro, presso gli spazi utilizzati durante il giorno in via Motta 7 e intorno alla stazione di Chiasso;
  - distribuzione dei pasti su più turni quando la capacità massima del refettorio di via Motta 1b è superata;
  - informazione precisa e trasparente alle autorità locali e completa disponibilità da parte della SEM a garantire uno scambio regolare di indicazioni al fine di prevenire e risolvere eventuali problemi.

### **Concentrazione di strutture di accoglienza a Chiasso e nella regione**

48. Confermiamo la buona cooperazione che la SEM e le autorità del comune di Chiasso intrattengono da diversi anni. Va ricordato che i progetti citati nell'opposizione (centro federale d'asilo definitivo nella zona Pasture e alloggi provvisori sempre nella zona Pasture) verranno attivati solamente quando l'ampliamento delle capacità dell'alloggio di via Motta 1b a Chiasso non sarà più operativo, pertanto non si sommeranno al progetto in questione. In effetti, come indicato chiaramente nel descrittivo del progetto (lett. b), l'ampliamento delle capacità dell'alloggio di via Motta 1b serve come soluzione transitoria ossia fino all'apertura dell'alloggio provvisorio della zona Pasture. Infine, il punto di affluenza (PAf) fa parte della pianificazione d'urgenza in materia di asilo e, da quando è stato istituito nel 2016, non è mai stato necessario aprirlo.
49. Anche se ragioni di ordine geografico giustificano un raggruppamento delle strutture in prossimità della frontiera meridionale e sebbene i criteri stabiliti dalla Confederazione e dai Cantoni sul centro federale d'asilo in Ticino suggeriscano di riunire i 350 posti letto in un'unica sede, la SEM ha sempre indicato come soluzione transitoria prioritaria il centro di Losone, nella parte settentrionale del Cantone, allo scopo di assecondare le sollecitazioni dei comuni del Basso Mendrisiotto. Se non è stato possibile realizzare la soluzione di Losone, non è stato dunque per una scelta della SEM, bensì per ragioni politiche.

### **Durata dell'ampliamento delle capacità**

50. Secondo quanto previsto, l'ampliamento delle capacità dell'alloggio di via Motta 1b come indicato nel descrittivo del progetto (lett. b), resterà in esercizio solamente fino all'apertura dell'alloggio provvisorio in zona Pasture. Mentre al momento della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il calendario per la realizzazione di detto alloggio non era ancora fissato con certezza, ora si può confermare che, molto verosimilmente, i lavori di trasformazione della struttura saranno terminati a dicembre 2019 e l'alloggio provvisorio potrà essere aperto a gennaio 2020.

Come indicato, la SEM, al fine di assolvere il suo mandato nel settore dell'asilo, deciderà solamente nella primavera/estate 2019 se sarà davvero necessario ampliare le capacità dell'alloggio di via Motta 1b e se si giustifica l'investimento della posa del container con i servizi sanitari. La SEM non intende realizzare tale ampliamento se non è necessario. Ciononostante, per essere preparati in qualsiasi momento a garantire una gestione ordinata ed efficiente della migrazione, è necessario ottenere l'autorizzazione del progetto al fine di poterlo realizzare in caso di bisogno reale.

51. Va precisato che l'e-mail del 30 novembre 2017 della signora Hofer all'Ufficio di sanità, in cui si fa riferimento a un ampliamento delle capacità limitato a tre anni, risale a un periodo in cui la SEM stava ancora valutando la possibilità di utilizzare questo potenziamento come soluzione transitoria fino all'apertura del centro definitivo della zona Pasture. Nel frattempo la SEM, sulla base delle consultazioni condotte presso le autorità cantonali e comunali e dei pareri espressi, ha deciso di realizzare detto ampliamento limitandone l'utilizzo a un periodo molto più breve, ossia fino all'apertura dell'alloggio provvisorio della zona Pasture.

Infine l'e-mail del 29 agosto 2018 della signora Bogatto alle autorità cantonali, fa erroneamente riferimento a un periodo di cinque anni. Per quanto riguarda la durata dell'ampliamento della capacità, fa stato solamente il descrittivo del progetto (lett. b) e quanto è indicato qui di seguito.

#### **Disposizione dei letti**

52. Vi trasmettiamo in allegato (allegato 2) i piani per la disposizione dei letti nell'edificio, sebbene a nostro parere si tratti di una misura organizzativa interna.

#### **Spazi comuni esterni**

53. Secondo il comune di Chiasso utilizzare gli spazi che la SEM ha preso in affitto negli edifici di via Motta 7-9 dal 2016, sarebbe incompatibile con il cantiere per il nuovo terminale dei bus previsto per i prossimi tre anni davanti alla stazione di Chiasso. A tale riguardo ci preme precisare che dal 2016 le FFS affittano questi spazi alla SEM la quale conta di potervi accedere, indipendentemente dalla loro destinazione, fino allo scadere dei contratti di locazione. In secondo luogo siamo certi che, nonostante il citato cantiere, l'accesso alla stazione di Chiasso sarà garantito per il flusso di viaggiatori che la frequentano.

#### **Distanza dal confine del terreno**

54. Per quanto riguarda l'inosservanza della distanza minima di sei metri dal confine del terreno, ricordiamo che si tratta di una situazione temporanea, infatti il container per i servizi sanitari sarà rimosso in tempi brevi non appena la capacità del centro sarà riportata a 134 posti, ossia dopo un periodo inferiore a un anno.

### **C. VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ D'APPROVAZIONE**

#### **1. Sede, assetto del territorio**

55. Secondo il vigente piano di utilizzazione delle zone, la parcella 159 del Registro fondiario del comune di Chiasso è situata nella zona degli impianti ferroviari (ZIF). Su questo fondo vi è già un centro d'asilo con una capacità di 134 persone e il presente progetto persegue unicamente un aumento temporaneo della capacità e la costruzione provvisoria di un container. Poiché il fondo è situato in zona edificabile e l'utilizzazione

dell'edificio che vi si trova non muta, a prima vista non ci sono problemi particolari sotto il profilo della pianificazione del territorio.

56. Il progetto prevede una capacità di 200 letti. Questo numero rimane quindi al di sotto delle dimensioni di 250 letti previsti per i grossi impianti, dimensioni considerate rilevanti in materia di piano settoriale (Piano settoriale Asilo PSA, cap. 3.1.1). Inoltre, è prevista un'utilizzazione temporanea inferiore ai tre anni. Il progetto non è quindi rilevante per il piano settoriale (art. 5 cpv. 2 lett. b OAPA).

## **2. Opposizione del comune di Chiasso**

57. In seguito sono discussi i punti sollevati dal comune nella sua opposizione. Sono affrontate soltanto le censure rilevanti per la procedura d'approvazione dei piani e non è tenuto conto degli argomenti di natura esclusivamente politica.

### **a. Documentazione relativa alla pianificazione lacunosa**

58. Il comune di Chiasso critica il fatto che sono allegati ai documenti soltanto i piani del nuovo container sanitario, ma non vi è invece alcun piano sulla disposizione dei nuovi posti letto. Ritiene pertanto che la documentazione relativa alla pianificazione sia lacunosa.
59. L'articolo 6 OAPA stabilisce le indicazioni e i documenti che deve contenere la domanda di approvazione dei piani. In relazione con i documenti relativi alla pianificazione è tra l'altro richiesto che la domanda contenga il settore della carta 1:25 000 con l'ubicazione e le coordinate del progetto (lett. c.), il piano di situazione vertente sullo stato attuale e sullo stato previsto con l'indicazione delle parcelle adiacenti (lett. d), i piani del progetto, numerati, firmati e datati (lett. f), la situazione circa l'urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allacciamenti necessari (lett. i) nonché le caratteristiche dell'area circostante (lett. j).
60. Si può constatare che il dossier di approvazione dei piani della SEM contiene tutti i documenti richiesti. Nella fattispecie si possono lasciare irrisolte le questioni concernenti il grado di dettaglio dei piani del progetto o se sia necessario che questi ultimi mostrino la disposizione dettagliata dei posti letto o se basti la designazione della situazione del dormitorio. Poiché la SEM, nel suo parere del 20 febbraio 2019, ha presentato piani pertinenti che indicano la posizione esatta dei letti, questo punto dell'opposizione diviene obsoleto.

### **b. Violazione del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (RISO)**

61. Il comune di Chiasso fa valere in un altro punto che il progetto della SEM viola l'articolo 10 lett. a del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (RISO) che ha il seguente tenore:

**Art. 10** *Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l'art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d'abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:*

- a) *la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell'uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m<sup>3</sup> 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m<sup>3</sup> 12 per adulti e 8 per i ragazzi; [...]*”.

62. La SEM ha già ammesso nel momento della presentazione della domanda di approvazione dei piani che il suo progetto violava la disposizione citata (cfr. n. 7 della «Descrizione del progetto»). Facendo riferimento all'articolo 2 OAPA, la SEM ha tuttavia

spiegato nella sua domanda che si tratta soltanto di una soluzione transitoria di durata limitata e quindi, tenuto conto del principio della proporzionalità, l'autorizzazione può essere concessa malgrado violi la disposizione cantonale. Nel suo parere del 20 febbraio 2019, la SEM indica inoltre che come misure di compensazione saranno installati 50 lavabi e 9 docce supplementari. Occorre pure rilevare che, nei locali di soggiorno e nei refettori, la citata disposizione del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato non è violata nemmeno con una capacità aumentata poiché per i pasti sono previsti due diversi servizi ed è disponibile un soggiorno esterno.

63. Secondo l'articolo 95a capoverso 3 LAsi il diritto cantonale va considerato nella procedura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi. Al riguardo l'articolo 2 OAPA precisa che il diritto cantonale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo. Nella fattispecie occorre eseguire una ponderazione degli interessi (DTF 121 II 378, pag. 397 consid. 9a; Messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani del 25 febbraio 1998, FF 1998 III 2029, 2036).
64. Da una parte occorre rilevare che la regione procedurale Ticino e Svizzera centrale dal 1° marzo 2019 devono disporre complessivamente di 690 posti letto nei centri d'asilo federali. Attualmente è in esercizio un centro d'asilo federale senza funzioni procedurali con 340 posti letto a Glauenberg (OW) nonché il centro d'asilo federale con funzione procedurale con 134 posti letto a Chiasso, in via Motta 1b. Inoltre, due impianti della protezione civile, a Biasca e Stabio, ciascuno dotato di 50 posti, servono come alloggi provvisori.

Quindi al momento occorre un totale di 216 posti di alloggio per richiedenti l'asilo nella regione procedurale Ticino e Svizzera centrale per permettere alla Confederazione di espletare completamente i suoi compiti in materia di alloggio dei richiedenti l'asilo. D'altra parte è incontestato che, per quanto concerne i dormitori, il presente progetto della SEM viola l'articolo 10 lett. a del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (RISO) (6.57 m<sup>3</sup> per persona in caso di occupazione totale invece dei 12 m<sup>3</sup> prescritti per persona). Occorre quindi stabilire se, nelle circostanze date, sia giustificato rinunciare all'applicazione stretta della succitata prescrizione cantonale in materia d'igiene nell'interesse dell'adempimento del compito federale di alloggiare i richiedenti l'asilo sulla base dell'articolo 2 OAPA.

In proposito occorre dapprima rilevare che anche i dormitori di diversi altri centri federali d'asilo hanno un volume per persona inferiore a 12 m<sup>3</sup> e anche nell'attuale centro d'asilo di via Motta 1b senza estensione il volume prescritto non è rispettato (cfr. parere della SEM del 20 febbraio 2019, allegato 2). All'autorità d'approvazione non sono noti casi in cui in questi centri d'asilo federali vi siano stati problemi d'igiene per questi motivi. Tutto dipende invece dalla dotazione dei centri. È così in particolare possibile contrastare eventuali rischi igienici con misure di compensazione appropriate come quelle previste dalla SEM (messa a disposizione di 50 lavabi e 9 docce supplementari). Inoltre, va tenuto presente che il centro d'asilo funzionerà con capacità aumentata a 200 posti soltanto fino all'apertura della soluzione transitoria del «centro d'asilo Pasture». I piani per il «centro d'asilo Pasture» sono nel frattempo stati approvati dall'autorità competente e l'esercizio potrà probabilmente iniziare già nel gennaio 2020. Quindi il centro d'asilo con capacità aumentata sarà in esercizio per meno di un anno, una durata proporzionalmente breve. Tenuto conto di tutte queste circostanze, l'interesse al rispetto totale delle prescrizioni d'igiene deve essere considerato come relativamente esiguo.

D'altra parte finora la Confederazione non è stata in grado di mettere a disposizione il numero prescritto di posti per richiedenti l'asilo nella regione procedurale Ticino e Svizzera centrale. Ha tuttavia interesse ad adempiere il suo compito di alloggiare i richiedenti l'asilo e a tale riguardo sussiste anche un interesse pubblico a che la Confederazione rispetti la legge sull'asilo e possa predisporre il numero necessario di posti. La superiorità di questo interesse all'aumento temporaneo della capacità rispetto all'interesse del comune di Chiasso alla stretta applicazione del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato va riconosciuta.

65. Quindi, in questo caso, l'articolo 10 lettera a del regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato non viene applicato perché la sua applicazione limita in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo (cfr. art. 2 OAPA). L'opposizione è pertanto respinta su questo punto.

### **c. Tragitto dall'alloggio allo spazio comune**

66. Inoltre il comune di Chiasso fa valere che l'esercizio dello spazio comune in via Motta 7–9 porrà gravi problemi alla stazione FFS perché tale spazio è raggiungibile soltanto attraverso la stazione passeggeri FFS e il grande cantiere per il nuovo terminal degli autobus la cui durata è stimata a tre anni.
67. La SEM nel suo parere del 20 febbraio 2019 osserva al riguardo che affitta questi spazi dalle FFS dal 2016 e conta quindi di potervi accedere. In secondo luogo la SEM è certa che, nonostante il citato cantiere, l'accesso alla stazione di Chiasso sarà garantito per il flusso di viaggiatori che la frequentano.
68. Si può constatare che lo spazio comune esterno in via Motta 7–9 dista circa 300 m dal centro d'asilo ed è raggiungibile a piedi in pochi minuti. La via costeggia la stazione, dove secondo il comune di Chiasso e la SEM è prevista la costruzione di un terminal di autobus. Non è chiaro in quale misura il passaggio dei richiedenti l'asilo dall'alloggio allo spazio comune verrebbe reso impossibile dal cantiere. Occorre tuttavia attendersi che la direzione della circolazione di veicoli e passeggeri sia deviata. Anche durante la costruzione, il committente dovrà sempre fare in modo che il passaggio sia possibile – e non solo in particolare per i richiedenti l'asilo ma per gli altri passanti. Per quanto concerne la sicurezza in generale, la SEM ha previsto misure adeguate come segnatamente l'assunzione di personale di sicurezza nel centro d'asilo, nello spazio comune in via Motta 7–9 nonché nelle vicinanze della stazione. Occorre di conseguenza partire dal presupposto che sarà possibile passare in modo ordinato dal centro d'asilo allo spazio comune senza alcun problema. L'opposizione è pertanto respinta su questo punto.

### **d. Violazione delle prescrizioni sulla distanza dai confini**

69. Infine il comune di Chiasso fa valere che il container previsto viola la distanza legale di 6 m dai confini. Questa distanza dai confini risulta dall'articolo 50 delle Norme d'Attuazione Piano Regolatore, parte prima in combinato disposto con gli articoli 11 e 25 delle Norme d'Attuazione del Piano Particolareggiato della Zona del Centro Cittadino (NAPPZCC).
70. La SEM non contesta che le prescrizioni sulla distanza dai confini siano violate. Tuttavia, nel suo parere del 20 gennaio 2019 fa valere che il container provvisorio verrà rimosso immediatamente dopo la reintegra della capacità originaria di 134 posti.
71. L'articolo 50 delle Norme d'Attuazione Piano Regolatore, parte prima, contiene le prescrizioni per le costruzioni nella «zona degli impianti ferroviari» alle quali è assoggettata anche la parcella 159 del Registro fondiario del comune di Chiasso dove è situato

l'attuale centro federale d'asilo ed è previsto il container. Poiché il presente progetto non riguarda una superficie superiore a 4000 m<sup>2</sup> non occorre un piano regolatore particolareggiato e si applicano le prescrizioni edili della zona adiacente (art. 50 n. 2 lett. a e b Norme d'Attuazione Piano Regolatore, parte prima). Nella zona adiacente al container previsto si applica il Piano Particolareggiato della Zona del Centro Cittadino (PPZCC) (vedi Piano delle zone del comune di Chiasso). Secondo l'articolo 11 delle Norme d'Attuazione del Piano Particolareggiato della Zona del Centro Cittadino (NAPPZCC) per edifici fino a 16.50 m va rispettata una distanza dai confini di 5.00 m e di 6.00 per edifici fino a 19.50 m. A nord dell'area confinante con il progetto l'altezza massima è di 19.50 m (art. 25 n. 1 NAPPZCC in combinazione con il Piano di sintesi), ragion per cui la distanza minima di un edificio sulla parcella 159 del Registro fondiario del comune di Chiasso deve per analogia essere pure, in via di principio, di 6 m.

72. La distanza del container dal confine della parcella 155 del Registro fondiario del comune di Chiasso è soltanto di 4.23 m. Secondo le precedenti considerazioni le disposizioni applicabili sulla distanza dai confini non sono quindi rispettate. Anche a questo riguardo occorre quindi esaminare se le disposizioni comunali concernenti la distanza dai confini limitano in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo (art. 2 OAPA). Occorre ponderare gli interessi in gioco (DTF 121 II 378, pag. 397 consid. 9a; Messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani del 25 febbraio 1998, BBI 1998 III 2029, 2036).
73. Le prescrizioni sulle distanze dai confini perseguono interessi di sicurezza, sanità e di polizia del fuoco come pure interessi individuali dei vicini interessati (HÄNNI PETER, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6<sup>a</sup> ed., Berna 2016, pagg. 313 e 319, Fz. 103).

Le prescrizioni sulla distanza dai confini del Piano Particolareggiato della Zona del Centro Cittadino sono specialmente concepite per il nucleo cittadino, tipicamente caratterizzato da edifici adiacenti e/o alti. Per misurare la distanza dai confini si considera quindi l'altezza massima degli edifici che è di 16.5 o 19.50 m. Quanto più alti gli edifici, maggiore è la distanza richiesta dai confini (cfr. art. 11 NAPPZCC). Il container controverso è alto 2.50 m e le sue dimensioni non sono quindi nemmeno lontanamente comparabili a quelle degli edifici della Zona del Centro Cittadino. Va pure rilevato che il container non è un edificio fisso, ma soltanto una struttura provvisoria, che sarà rimossa dopo meno di un anno. In queste circostanze i vicini non hanno alcun interesse privato determinante al rispetto delle severe prescrizioni sulla distanza dai confini della zona adiacente, prescrizioni previste per edifici nettamente più alti. Non è chiaro in quale misura il fondo vicino potrebbe essere leso dal container provvisorio che è alto soltanto 2.50 m e rispetta una distanza di 4.23 m dal confine con tale fondo. I servizi specializzati consultati non hanno allegato timori per la sicurezza, la sanità né la polizia del fuoco, ragion per cui *in concreto* non è toccato alcun interesse pubblico.

Di contro, va fatto notare che nella regione procedurale Ticino e Svizzera centrale, come già esposto al numero marginale 64, sussiste un forte interesse ad aumentare temporaneamente la capacità del centro federale d'asilo di Chiasso a causa della mancanza di posti per richiedenti l'asilo, ragione per cui il container con i servizi sanitari è necessario. Di conseguenza vi è un interesse preponderante all'aumento della capacità del centro d'asilo di Chiasso e al relativo container, tanto più che la distanza dai confini inferiore a quanto prescritto dal regolamento comunale non lede alcun interesse privato o pubblico concreto.

74. Da ciò risulta che l'applicazione dell'articolo 50 delle Norme d'Attuazione Piano Regolatore, parte prima, in combinato disposto con gli articoli 25 e 11 NAPPZCC limita in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti della Confederazione relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo (art. 2 OAPA). La distanza di 4.23 m dal container al confine del fondo parcella 155 del Registro fondiario del comune di Chiasso non è quindi un problema. L'opposizione del comune di Chiasso è quindi respinta anche su questo punto e quindi lo è interamente.

### **3. Parere delle autorità cantonali e federali**

#### **a. Ufficio di sanità:**

75. L'Ufficio di sanità, nel suo parere all'attenzione del Cantone, ha sollevato la problematica della violazione del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato e per questo motivo si è pronunciato contro il progetto. L'Ufficio di sanità non ha fatto nessun'altra osservazione sul progetto.
76. Come già constatato, nella fattispecie il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato è effettivamente violato. Per i motivi esposti sotto numero marginale 64 occorre tuttavia rinunciare in via eccezionale a una stretta applicazione di questa disposizione.

#### **b. Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS)**

77. La SPAAS ha fatto le seguenti osservazioni sul progetto in esame:

##### Protezione dell'aria:

78. Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base di buona prassi di cantiere per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti del gruppo A), secondo la direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili, UFAM 2016 ([www.ti.ch/aria](http://www.ti.ch/aria) > Basi legali).

##### Prevenzione dei rumori:

79. Sulla base delle valutazioni foniche ricevute, s'impongono le seguenti condizioni.
80. *Pompa di calore:*  
Se dopo la messa in esercizio della pompa di calore si dovessero riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall'allegato 6 dell'OIF e utilizzando degli strumenti conformi alle direttive dell'allegato 2 OIF e dell'apposita Ordinanza federale sugli strumenti di misura (RS 941.210.1) e sottoposte all'Ufficio prevenzione rumori per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati, l'impianto non potrà funzionare e dovrà essere immediatamente ripristinato dal punto di vista fonico.
81. *Isolamento acustico:*  
I coefficienti d'isolamento acustico devono soddisfare in particolare le esigenze minime previste dalla norma SIA 181 (edizione 2006), come indicato agli articoli 32 e 33 OIF.
82. *Rumore di cantiere:*  
Deve essere rispettata, durante tutte le fasi dei lavori, la Direttiva sul rumore dei cantieri, UFAM 2006. Si devono pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:
- lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo A
  - lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo B
  - trasporti edili: provvedimenti gruppo A

### Risparmio energetico:

83. Prima dell'inizio dei lavori la committenza deve fornire al Municipio un rapporto contenente la descrizione dei materiali isolanti (scheda tecnica, spessore e conduttività termica) e delle finestre previsti per la realizzazione dell'opera.

### Protezione delle acque:

84. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere devono essere smaltite come previsto nella Norma SIA 431 *Evacuazione e trattamento acque* dei cantieri e la scheda informativa *Smaltimento acque di cantiere*, SPAAS 2016 ([www.ti.ch/acqua](http://www.ti.ch/acqua)).

In particolare segnaliamo che se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono assolutamente essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Il deposito dei liquidi nocivi alle acque deve essere eseguito conformemente alle regole riconosciute della tecnica (art. 22 cpv. 3 LPAc, [www.tankportal.ch](http://www.tankportal.ch)).

### Gestione dei rischi ambientali:

85. Il proprietario della pompa di calore che contiene più di 3 kg di prodotto refrigerante deve notificarla all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ([www.smkw.ch](http://www.smkw.ch)) e sottostà agli obblighi indicati nelle Istruzioni relative a impianti stazionari e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti, UFAM 2006 ([www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Prodotti chimici).

### Gestione dei rifiuti:

86. I detriti di demolizione devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti ([www.ti.ch/rifiuti](http://www.ti.ch/rifiuti)).

I rifiuti non inerti devono essere conferiti presso un'impresa di smaltimento autorizzata ([www.rifiuti.ch](http://www.rifiuti.ch)). Il materiale bituminoso di demolizione delle strade non deve essere depositato in discarica ma deve essere conferito presso una piattaforma idonea allo smaltimento fuori Cantone ([www.ti.ch/rifiuti](http://www.ti.ch/rifiuti)).

87. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), nel suo parere del 6 febbraio 2019, ha confermato che gli oneri imposti dalla SPAAS riguardo alla protezione dell'aria e delle acque, alla protezione dall'inquinamento fonico e alla gestione dei rifiuti. L'UFAM non si è espresso sulle misure di risparmio energetico proposte perché non è competente per valutarle. Per l'autorità d'approvazione non vi è motivo di derogare alle prescrizioni previste dalla SPAAS e confermate dall'UFAM e la richiedente è tenuta a rispettarle.

88. Per quanto concerne le misure di risparmio energetico, si rimanda al parere della SPAAS. Secondo la documentazione del progetto il container è provvisto di finestre, ragione per cui la SEM deve presentare al Cantone i documenti richiesti prima dell'inizio dei lavori.

### **c. Altre autorità cantonali e federali**

89. Secondo il parere del 18 gennaio 2019 del Canton Ticino, l'incarto della domanda è stato esaminato da altri servizi cantonali (Ufficio della natura e del paesaggio, ufficio dell'ispettorato del lavoro, ufficio dei beni culturali, Sezione della mobilità, Laboratorio cantonale e Dipartimento delle istituzioni). Tutti questi servizi hanno espresso parere positivo e non hanno formulato alcuna particolare riserva.

90. La SECO ha notificato il 22 marzo 2019 che il presente progetto non è rilevante sotto il profilo della protezione dei lavoratori e di conseguenza non ha imposto al progetto alcuna prescrizione specifica.



91. Di conseguenza, con l'eccezione degli oneri della SPAAS, le autorità cantonali e federali non hanno imposto alcun altro onere al progetto.

#### **4. Inizio dei lavori (art. 27 OAPA)**

92. La SEM, nel suo parere del 20 febbraio 2019, ha fatto valere l'urgenza del progetto e ha chiesto l'autorizzazione dell'esecuzione immediata dei lavori ai sensi dell'articolo 27 OAPA. La richiesta di iniziare i lavori in anticipo è motivata come segue:

93. Vista l'urgenza del progetto, la SEM ha chiesto al DFGP di autorizzare l'esecuzione immediata del progetto in base all'articolo 27 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo.

Anzitutto, trattandosi di una soluzione provvisoria prevista per un periodo di tempo limitato, il ripristino dei luoghi allo stato originale è possibile in qualsiasi momento e in ogni caso è già fissato per la fine del progetto.

In secondo luogo, poiché il progetto sarà operativo solamente fino all'apertura, all'inizio del 2020, dell'alloggio provvisorio nella zona Pasture, eventuali ritardi nella sua autorizzazione lo renderebbero inutile.

In terzo luogo, una volta autorizzate, l'ordinazione e l'installazione del container per i servizi sanitari richiederanno due mesi di tempo. Per questa ragione, la SEM spera di ottenere il più presto possibile l'autorizzazione del progetto, al fine di poter assolvere in ogni momento il mandato relativo all'alloggio dei richiedenti l'asilo.

Infine, ricordiamo che l'ampliamento delle capacità sarà realizzato unicamente in caso di bisogno reale che dipende da diversi fattori:

- situazione migratoria;
- durata media del soggiorno dei richiedenti l'asilo nel centro federale d'asilo in Ticino;
- durata media della trattazione dei casi secondo le nuove procedure d'asilo;
- sfide logistiche legate all'esercizio delle quattro diverse strutture che si trovano in Ticino.

Per i motivi elencati, l'autorizzazione di questa soluzione provvisoria di alloggio, che idealmente avrebbe dovuto essere pronta per l'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo il 1° marzo 2019 (LAsi), è molto urgente e quanto sia necessaria dipende da diversi fattori. La riorganizzazione del sistema dell'asilo prevede in effetti una capacità di 350 posti letto in Ticino. Questo numero non potrà essere raggiunto nel 2019, nemmeno tenendo conto del progetto in questione. Ciononostante, l'ampliamento delle capacità dell'alloggio di via Motta 1b permetterà almeno di passare, se necessario, da 234 a 300 posti letto totali in Ticino.

94. Secondo l'articolo 27 capoverso 1 OAPA, l'esecuzione del progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato. Secondo l'articolo 27 capoverso 2 OAPA, il DFGP può tuttavia autorizzare l'esecuzione immediata se gli interessati hanno dato il loro consenso (lett. a), le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM assicura il ripristino nello stato originale (lett. b) o sussiste una particolare urgenza (lett. c).
95. Poiché nel caso in esame, gli interessati non hanno dato il loro consenso all'inizio anticipato dei lavori e l'opposizione del comune non era sprovvista a priori di possibilità di successo – infatti il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato è stato violato e non viene applicato soltanto in base all'articolo 2 OAPA – l'autorizzazione di esecuzione immediata dei lavori entra in considerazione soltanto per il motivo dell'urgenza (art. 27 cpv. 2 lett. c OAPA).

96. Come già illustrato sopra, la regione procedurale Ticino e Svizzera centrale deve mettere a disposizione 690 posti letto complessivamente dal 1° marzo 2019. Al momento vi sono però soltanto 474 posti letto ufficiali per richiedenti l'asilo, più precisamente 340 a Glaubenberg (OW) e 134 a Chiasso (TI). I 50 posti letto nei locali della protezione civile di Biasca e Stabio servono soltanto come soluzione di emergenza e non sono alloggi ufficiali per i richiedenti l'asilo. Quindi in Ticino mancano 216 posti letto per richiedenti nei centri federali d'asilo. Attualmente non è possibile stimare l'evoluzione quantitativa nel settore dell'asilo né se vi sarà bisogno dei 66 posti letto supplementari di Chiasso prima dell'entrata in esercizio del centro d'asilo Pasture, a inizio 2020. È tuttavia assodato che il Canton Ticino in caso di aumento improvviso delle domande d'asilo non dispone del numero di posti letto di cui dovrebbe effettivamente disporre. Il temporaneo aumento della capacità non permette di sopperire interamente alla mancanza di posti letto bensì di ridurla da 216 a 150 posti. Poiché un aumento improvviso dei richiedenti l'asilo da qui alla fine del 2019 non può essere escluso, occorre confermare l'urgenza di aumentare provvisoriamente la capacità del centro d'asilo federale di Chiasso, via Motta 1b.
97. La richiesta della SEM di anticipare l'inizio dei lavori (art. 27 OAPA) è pertanto approvata.

#### **D. RISULTATO**

98. Dopo l'esame è pertanto stabilito che il progetto corrisponde al diritto materiale e formale determinante e quindi i requisiti per l'approvazione dei piani nel settore dell'asilo sono soddisfatti.

\*\*\* Dispositivo alla pagina seguente \*\*\*

### III. DECISIONE

#### 1. Approvazione dei piani

99. Il progetto della Segreteria di Stato della migrazione, settore Centri federali, 3003 Berna, del 30 luglio 2018

concernente il

**Comune di Chiasso (TI), via Motta 1b  
Ampliamento temporaneo delle capacità dell'alloggio di via Motta 1b / montaggio di un container**

con la documentazione seguente:

- Descrizione del progetto del 22 ottobre 2018
- Settore della carta geografica, scala 1:25'000
- Piano di situazione, scala 1:500
- Estratto del registro fondiario definitivo
- Piano del progetto:
  - Sezione e facciate 1:100, piano n. 685.01, del 15 ottobre 2018
- Piano canalizzazioni 1:100, piano n. 685.02, del 15 ottobre 2018
- Verifiche energetiche RUE n redatto dallo studio IFEC dell'8 ottobre 2018
- Perizia fonica – verifica rumore industria, arti e mestieri – OIF allegato 6, redatta dallo studio IFEC dell'8 ottobre 2018
- Scheda piano settoriale Asilo
- Perizia antincendio redatta dello studio Ecocontrol del 25 settembre 2018
- Perizia antincendio redatta dello studio Ecocontrol relativa all'estensione della capienza del 15 ottobre 2018
- Sintesi del piano di sicurezza Centri federali d'asilio (CFA)

è **approvato** fatti salvi gli oneri menzionati qui appresso.

#### 2. Opposizioni

100. L'opposizione del comune di Chiasso del 5 dicembre 2018 è respinta nel senso dei considerandi.

#### 3. Oneri

101. In genere

L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati per scritto all'autorità di approvazione e al comune di Chiasso.

La SEM deve segnalare all'autorità di approvazione la conclusione dei lavori e nel contempo redigere un rapporto sulle modalità secondo le quali sono stati attuati gli oneri stabiliti.

Le successive modifiche del progetto devono essere segnalate all'autorità di approvazione che in caso di modifiche sostanziali ordina una nuova procedura di approvazione dei piani.

102. Protezione dell'aria

Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti di base di buona prassi di cantiere per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (provvedimenti

del gruppo A), secondo la direttiva Protezione dell'aria sui cantieri edili, UFAM 2016 ([www.ti.ch/aria](http://www.ti.ch/aria) > Basi legali).

103. Prenzione dei rumori

Sulla base delle valutazioni foniche ricevute, s'impongono le seguenti condizioni:

104. *Pompa di calore*

Se dopo la messa in esercizio della pompa di calore si dovessero riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall'allegato 6 dell'OIF e utilizzando degli strumenti conformi alle direttive dell'allegato 2 OIF e dell'apposita Ordinanza federale sugli strumenti di misura (RS 941.210.1) e sottoposte all'Ufficio prevenzione rumori per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati, l'impianto non potrà funzionare e dovrà essere immediatamente ripristinato dal punto di vista fonico.

105. *Isolamento acustico*

I coefficienti d'isolamento acustico devono soddisfare in particolare le esigenze minime previste dalla norma SIA 181 (edizione 2006), come indicato agli articoli 32 e 33 OIF.

106. *Rumore di cantiere*

Deve essere rispettata, durante tutte le fasi dei lavori, la Direttiva sul rumore dei cantieri, UFAM 2006. Si devono pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:

- lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo A
- lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo B
- trasporti edili: provvedimenti gruppo A

107. Risparmio energetico

Prima dell'inizio dei lavori la committenza deve fornire al Municipio un rapporto contenente la descrizione dei materiali isolanti (scheda tecnica, spessore e conduttività termica) e delle finestre previsti per la realizzazione dell'opera.

108. Protezione delle acque

Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere devono essere smaltite come previsto nella Norma SIA 431 *Evacuazione e trattamento acque* dei cantieri e la scheda informativa *Smaltimento acque di cantiere*, SPAAS 2016 ([www.ti.ch/acqua](http://www.ti.ch/acqua)).

In particolare segnaliamo che se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono assolutamente essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Il deposito dei liquidi nocivi alle acque deve essere eseguito conformemente alle regole riconosciute della tecnica (art. 22 cpv. 3 LPAc, [www.tankportal.ch](http://www.tankportal.ch)).

109. Gestione dei rischi ambientali

Il proprietario della pompa di calore che contiene più di 3 kg di prodotto refrigerante deve notificarla all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ([www.smkw.ch](http://www.smkw.ch)) e sottostà agli obblighi indicati nelle Istruzioni relative a impianti stazionari e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti, UFAM 2006 ([www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Prodotti chimici).

110. Gestione dei rifiuti

I detriti di demolizione devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti ([www.ti.ch/rifiuti](http://www.ti.ch/rifiuti)).

I rifiuti non inerti devono essere conferiti presso un'impresa di smaltimento autorizzata ([www.rifiuti.ch](http://www.rifiuti.ch)). Il materiale bituminoso di demolizione delle strade non deve essere depositato in discarica ma deve essere conferito presso una piattaforma idonea allo smaltimento fuori Cantone ([www.ti.ch/rifiuti](http://www.ti.ch/rifiuti)).

#### **4. Spese processuali**

111. Il diritto federale materialmente applicabile non prevede alcuna spesa, pertanto non viene addebitato alcun costo per la procedura.

#### **5. Notificazione**

112. Secondo l'articolo 26 OAPA, la presente decisione è direttamente notificata alle parti in causa e annunciata nel Foglio federale.

#### **6. Inizio dei lavori**

113. In base all'articolo 27 capoverso 2 OAPA, è **approvata** l'esecuzione immediata dei lavori di costruzione. La richiedente è tenuta ad assicurare il ripristino dello stato originale qualora le opposizioni fossero accolte.

### **DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA**



Frédéric Dumas  
Capo del servizio giuridico

#### **Rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 20 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 1 della legge federale del 10 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA]). L'atto contiene le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma. Vanno allegati i mezzi di prova e la decisione impugnata (cfr. art. 52 cpv. 1 PA).

*Notificazione a*

- Segreteria di Stato della migrazione SEM, settore Centri federali, 3003 Berna
- Repubblica e Cantone Ticino, Cancelleria dello Stato, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona
- Comune di Chiasso, Piazza Bernasconi 1, 6830 Chiasso

*Per conoscenza a*

- UFAM, Sezione EIA e ordinamento del territorio, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen